

Titolo I - Esercizio della pesca nelle acque lacuali

Art. 1

Località di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque lacuali del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nei laghi di Barrea e di Grottacamparano, secondo le modalità sotto precisate.
2. L'esercizio della pesca nel lago di Barrea è consentito tra il ponte nuovo di Civitella Alfedena e la diga posta sotto l'abitato di Barrea con la sola esclusione del tratto posto in riva orografica destra e situato tra la ex-discarda di Civitella Alfedena e la località Colle Ciglio destinato a zona di riposo biologico.

Art. 2

Autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 3

Tempi di pesca

La pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita dalla prima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre, da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Per i periodi di divieto di pesca si fa riferimento a quanto previsto nei calendari ittici regionali.

Art. 4

Mezzi di pesca

1. La pesca può essere esercitata con non più di due canne con lenza, con o senza mulinello, per ciascuna autorizzazione.
2. Non è consentito l'uso di reti, tramagli e attrezzature similari. E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).
3. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali diverse da quelle sopra indicate ed artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.

Art. 5

Prelievo

Il quantitativo massimo pescabile è di 8 capi per giorno fatta eccezione per il persico reale per il quale non vengono posti limiti di prelievo.

Non è consentita la pesca delle seguenti specie:

- Barbo;
- Cavedano;
- Trota fario limitatamente al lago di Barrea;
- Tutte le altre specie delle quali sia vietata la pesca nei calendari ittici regionali.

Titolo II - Esercizio della pesca nelle acque fluviali

Art. 6

Località di pesca

1. Al fine di limitare il carico alleutico rispetto ai caratteri morfologici e biologici dei corsi d'acqua, l'esercizio della pesca è consentito nelle sole acque dei fiumi Sangro e Gioenco ai nativi o residenti dei comuni rivieraschi.
2. L'esercizio della pesca resta vietato nelle zone destinate a riposo biologico così come sotto individuate:
 - fiume Gioenco: tratto compreso tra le località "Ponte d'Aschi-Casalotto" e la "Centrale di sollevamento La Ferriera"
 - fiume Sangro: tratto che attraversa il centro abitato di Villetta Barrea (tra l'imbocco del canale di derivazione della centrale elettrica e il torrente Profulo); tratto di fiume compreso tra il km 54 della SR 83 Marsicana e la località Fonte della Regina; tratto che attraversa la Foce in Comune di Opi; tratto compreso tra le sorgenti e il km 42 della S.R. 83 Marsicana.
3. Le zone a divieto di pesca saranno opportunamente segnalate dall'Ente Parco.

Art. 7

Zona sperimentale "no kill"

1. Viene istituita una zona sperimentale di pesca "no kill" nel tratto ricompreso tra il km 53 e il Km 54 della S.R. n. 83 Marsicana, come da Provvedimento del Presidente del PNALM, n. 1 del 1° aprile 2010. Nel tratto suddetto è consentita esclusivamente la pesca con esca artificiale, con la coda di topo, con non più di due mosche private dell'ardiglione. Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.
2. La slamatura del pescato deve essere eseguita senza manipolazione dello stesso e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce.

Art. 8

Autorizzazione

1. L'esercizio della pesca nei fiumi Sangro e Giovenco è consentito ai nativi o residenti dei Comuni rivieraschi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento nonché di regolare e valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata dalle Autorità competenti. Entrambi i documenti debbono essere esibiti a richiesta delle Guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e degli Agenti del Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, incaricati di far rispettare le presenti disposizioni. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 13 del presente regolamento.
2. Al fine di limitare il carico alleutico, sarà rilasciato un numero massimo di 120 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Sangro e di 50 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Giovenco.

Art. 9

Tempi di pesca

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è consentita dalla prima domenica del mese di aprile alla terza domenica di settembre.
2. La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. L'esercizio della pesca nei fiumi Sangro e Giovenco è consentito per tre giornate a settimana a scelta del pescatore.

Art. 10

Mezzi di pesca

1. La pesca può essere esercitata con una sola canna, con o senza mulinello, e con lenza armata con un solo amo e non più di due mosche nel caso dell'uso della coda di topo.
2. È vietato l'uso e la detenzione delle larve di mosca carnaria ed è vietata, altresì, qualsiasi forma di pasturazione.

Art. 11

Prelievo

1. E' consentito il prelievo di due soli capi al giorno per ciascun pescatore, capi che comunque non potranno avere lunghezza inferiore a 26 centimetri.
2. L'esercizio dell'attività di pesca dovrà essere interrotto non appena raggiunta la quota consentita dei due capi giornalieri.
3. E' vietata per tutto l'anno la pesca alla trota macrostigma, al gambero di fiume e all'alborella meridionale.

Art. 12

Ripopolamenti

1. È vietato operare ripopolamenti sia nelle acque fluviali che in quelle lacustri all'interno del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
2. Il Parco e le Associazioni di pescatori sportivi collaboreranno per studiare la fattibilità di un incubatoio di vallata per la riproduzione delle specie autoctone da utilizzare per gli eventuali ripopolamenti.

Art. 13

Diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento di una quota secondo le modalità di seguito indicate.
Pescatori residenti o nativi nei Comuni del Parco:

- permesso stagionale per l'esercizio della pesca nei laghi e nei fiumi del Parco € 30,00

Pescatori non residenti o nativi nei comuni del Parco:

- permesso giornaliero per la pesca nelle acque lacuali del Parco € 15,00
- permesso per tre giorni per la pesca nelle acque lacuali € 40,00
- permesso stagionale per la pesca nelle acque lacuali € 250,00

2. Il Parco procederà alla realizzazione di interventi di recupero ambientale dei corsi d'acqua interessati da attività di pesca e di progetti di ripopolamento e riqualificazione del patrimonio ittico.

Art. 14

Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni vigenti in materia precedentemente emanate dall'Ente Parco ai sensi delle proprie leggi istitutive e nelle normative nazionali e regionali vigenti in materia di pesca nelle acque dolci.